STUDIO LUONGO
DOTTORI COMMERCIALISTI

N. 26
2 luglio
2026

TERRITORIALITA' IVA: COSTI RIADDEBITATI A SOGGETTI PASSIVI NON RESIDENTI

ADEMPIMENTO

Riaddebito dei costi sostenuti per un soggetto estero: IVA

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i servizi relativi alla partecipazione a un evento organizzato in Italia, acquistati in nome proprio da una società per conto di un cliente non residente, in sede di ribaltamento a quest'ultimo, sono soggetti a IVA in base alla natura dei singoli servizi, dovendosi escludere che si tratti di servizi accessori all'accesso alla manifestazione.

DA SAPERE

Provvigione e servizi accessori nella base imponibile IVA del contratto di commissione

La risposta a interpello n. 94 del 2026 dell'Agenzia delle Entrate, in ordine alla ri-fatturazione di costi sostenuti in Italia per conto di un committente estero (la fattispecie riguarda una società specializzata nella fornitura di servizi organizzativi in occasione di festival, concerti, party ed eventi promozionali per conto di un cliente extra-UE con la qualifica di soggetto passivo IVA), ha immediatamente suscitato molte perplessità. Considerata la rilevanza generale delle problematiche IVA connesse alle attività di natura organizzativa e di coordinamento analizzate nella risposta, sarebbe opportuno un intervento dell'Agenzia che, anche mediante un principio di diritto, fornisca chiare indicazioni ai contribuenti in merito al regime IVA applicabile a queste fattispecie.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco – Spedizioni di modico valore da Paesi extra-UE: dazio di 3 euro dal 1° luglio 2026

Impresa - Accordo UE-USA per i dazi: nuovi regolamenti europei

Lavoro - Decreto Lavoro 2026: le novità della legge di conversione

Scadenze dal 2 al 16 luglio 2026

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

ADEMPIMENTI

Riaddebito dei costi sostenuti per un soggetto estero: IVA

di Marco Peirolo

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i servizi relativi alla partecipazione a un evento organizzato in Italia, acquistati in nome proprio da una società per conto di un cliente non residente, in sede di ribaltamento a quest'ultimo, sono soggetti a IVA in base alla natura dei singoli servizi, dovendosi escludere che si tratti di servizi accessori all'accesso alla manifestazione.

NOVITA'

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 94 del 2026, ha fornito chiarimenti in merito al regime IVA delle **attività dirette alla partecipazione di un cliente non residente a eventi** da realizzare in Italia.

Oggetto dell'interpello

Una società specializzata nella fornitura di servizi nell'ambito dell'organizzazione logistica di *festival*, concerti, *party* ed eventi promozionali ha stipulato un contratto di **mandato senza rappresentanza con un cliente extra-UE**, soggetto passivo d'imposta. Nell'ambito di manifestazioni cinematografiche, l'istante intende selezionare, sul territorio italiano, le prestazioni di servizi, il cui costo confluisce in una proposta commerciale, che l'istante stesso invierà al cliente, evidenziando anche il ***mark-up*** **spettante per l'attività svolta, commisurato ai costi sostenuti**.

Attenzione
Gli eventi spettacolistici **non sono organizzati dall'istante** e quest'ultimo, agendo in nome proprio, **non eroga** al cliente prestazioni consistenti nell'attribuire il **diritto di accesso alle manifestazioni in cambio di un corrispettivo**.
Il dubbio interpretativo è relativo all'applicazione dell'art. 7-quinquies, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972, non essendo chiaro se le prestazioni riaddebitate con *mark-up* al cliente extra-UE rientrino nella deroga prevista per le "***prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso***", che anche nei rapporti tra soggetti passivi sono **territorialmente rilevanti nel luogo di svolgimento dell'evento (nella specie, in Italia)**.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

L'Agenzia delle Entrate ha escluso che le prestazioni oggetto di riaddebito nell'ambito del rapporto di mandato senza rappresentanza intercorso con il cliente extra-UE siano **qualificabili come prestazioni di servizi accessorie all'accesso, territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia** ai sensi dell'art. 7-quinquies, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972.
Di conseguenza, la territorialità deve essere **valutata distintamente** per la prestazione di natura organizzativa e di coordinamento resa dall'istante rispetto alle prestazioni rese dai prestatori italiani, acquistate a proprio nome dall'istante, per essere poi riaddebitate al cliente, fermo restando che **nessuna delle predette prestazioni rientra nell'ambito di applicazione** del citato art. 7-quinquies, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972.

Attenzione
Le prestazioni oggetto di riaddebito **non possono qualificarsi come accessorie all'accesso agli eventi cinematografici** che si svolgeranno in Italia, in quanto l'erogazione dei servizi accessori nell'ambito dell'organizzazione delle manifestazioni, di cui rappresenta il presupposto necessario, non ricorre nella fattispecie decritta, posto che l'**istante non è coinvolto a nessun titolo né nell'organizzazione degli eventi né nella commercializzazione dei relativi titoli di accesso**.

In base all'art. 3, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972, applicabile nello schema del mandato senza rappresentanza, la territorialità delle prestazioni riaddebitate al cliente extra-UE deve essere individuata per ciascuna tipologia di servizio.

Attenzione
Il ***mark-up*** applicato dall'istante in sede di riaddebito deve essere fatturato come corrispettivo di una **prestazione di servizi "generica"** ex art. 7-ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, **non soggetta a IVA**, in quanto la sua finalità è quella di remunerare la specifica attività di natura organizzativa e di coordinamento svolta a favore del cliente.

REGIME IVA DEL MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA

Il mandato senza rappresentanza rientra nella categoria delle **"prestazioni di servizi"** e, quindi, soddisfa il presupposto oggettivo d'imposta di cui all'art. 3, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972.

Finzione giuridica collegata al doppio passaggio dei servizi

L'art. 3, terzo comma, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633/1972, prevede che le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza **sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario**.
Ai fini IVA, quindi, il riaddebito delle spese effettuato in esecuzione di un mandato senza rappresentanza - caratterizzato dal fatto che l'interposizione del mandatario non è "trasparente", in quanto gli effetti delle operazioni compiute da tale soggetto non si

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

riflettono direttamente nella sfera giuridica del mandante - è basato sulla "***fictio iuris***" prevista dall'art. 3, terzo comma, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui le prestazioni di servizi rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.

Attenzione
Il riaddebito delle spese effettuato in base a questo schema presume, per "finzione giuridica", l'esistenza di un doppio passaggio dei servizi, rispettivamente dal mandante al mandatario (mandato alla vendita) e dal mandatario al mandante (mandato all'acquisto), che, a sua volta, dà luogo a una duplice base imponibile, cioè:
- quella "**interna**", relativa al **rapporto tra il mandante e il mandatario**; e
- quella "**esterna**", relativa al **rapporto tra il mandatario e il terzo committente o il terzo prestatore**, a seconda che il mandato sia alla vendita o all'acquisto.

Ai sensi dell'art. 13, secondo comma, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972, la base imponibile, per i passaggi di servizi dal mandante al mandatario o dal mandatario al mandante, è costituita:
- dal **prezzo di vendita pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione** (mandato per la vendita); ovvero
- dal **prezzo di acquisto pattuito dal mandatario, aumentato della provvigione** (mandato per l'acquisto).

Omologazione della natura delle prestazioni rese o ricevute dal mandatario

La **natura delle prestazioni rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza** al mandante è la **stessa di quelle rese o ricevute dal mandatario in nome proprio** e per conto del mandante, con la conseguente **applicazione del medesimo trattamento impositivo** (risoluzioni del Ministero delle Finanze 27 dicembre 1999, n. 170/E, e 27 settembre 1999, n. 146/E; R.M. 11 febbraio 1998, n. 6/E).

PRESTAZIONI UNICHE E COMPLESSE

Ai fini IVA, ciascuna prestazione deve essere considerata, di regola, come **autonoma e indipendente** (art. 1, par. 2, della Dir. n. 2006/112/CE).
Tuttavia, quando un'operazione comprende **più elementi**, si pone la questione se la stessa deve essere considerata come costituita da una prestazione unica o da diverse prestazioni distinte e indipendenti, da valutare separatamente dal punto di vista dell'IVA. Infatti, in talune circostanze, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dare, così, luogo, individualmente, all'applicazione o meno dell'imposta, devono essere **considerate come un'unica operazione, quando non sono indipendenti**.
In via generale, una prestazione deve essere considerata unica in due ipotesi alternative, vale a dire (Corte di Giustizia UE, sent. 27 settembre 2012, causa C-392/11):

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

- quando due o più elementi forniti dal cedente/prestatore sono così strettamente collegati da formare, oggettivamente, un'**unica prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale**;
- quando una o più prestazioni costituiscono la prestazione principale, mentre l'altra o le altre prestazioni costituiscono una **prestazione accessoria** o più prestazioni accessorie, cui si applica la stessa disciplina IVA della prestazione principale. In particolare, una prestazione si considera accessoria (e non principale) quando **non costituisce per la clientela un fine a sé stante**, bensì il **mezzo per fruire al meglio del servizio principale** fornito al cedente/prestatore.

Attenzione
In definitiva, tenuto conto della duplice circostanza secondo cui, da una parte, ogni prestazione deve normalmente essere considerata distinta e indipendente e, dall'altra, l'operazione costituita da una sola prestazione sul piano economico non deve essere artificialmente divisa in più parti, per non alterare la funzionalità del sistema dell'IVA, è indispensabile individuare gli **elementi caratteristici dell'operazione** di cui trattasi, per determinare se le prestazioni fornite costituiscano diverse prestazioni principali distinte oppure una prestazione unica.

In proposito:
- non sussistono regole assolute in merito alla determinazione dell'estensione di una prestazione dal punto di vista dell'IVA, con la conseguenza che, per determinare l'estensione di una prestazione, è necessario prendere in considerazione **tutte le circostanze del caso**;
- la previsione di un **unico corrispettivo** non assume un'importanza decisiva. E' vero che, se il cedente/prestatore fornisce ai propri clienti una prestazione composta da più elementi a fronte di un corrispettivo unico, è logico ritenere che la prestazione sia unica.

Tuttavia, qualora emergesse che i clienti intendono acquistare due prestazioni distinte, soggette a un trattamento IVA diverso, occorrerebbe individuare la quota-parte del prezzo relativa a ciascuna prestazione, in modo da assoggettarla al corrispondente regime impositivo (Corte di Giustizia UE, sent. 25 febbraio 1999, causa C-349/96).

PRESUPPOSTI DEL RAPPORTO DI ACCESSORIETA'

L'accessorietà è il nesso che collega l'operazione principale a quella ad essa accessoria e che consente di considerare le due operazioni come una **prestazione unica, anche se composta da più operazioni distinte**.
Sul piano normativo, il rapporto di accessorietà è disciplinato dalla legislazione sia comunitaria, sia nazionale, essendo previsto, ai fini della determinazione della **base imponibile**, che:
- nella stessa devono essere **comprese le spese accessorie**, quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione, addebitate dal fornitore al cliente (art. 78, par. 1, lett. b, della Dir. n. 2006/112/CE);

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

- il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie a una cessione di beni o a una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal fornitore ovvero per suo conto e a sue spese, **non sono soggetti autonomamente a IVA** nei rapporti fra le parti dell'operazione principale (art. 12, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
- se l'operazione principale è **soggetta a IVA**, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile (art. 12, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972).

Requisiti soggettivi e oggettivi

Affinché un'operazione possa considerarsi accessoria a un'operazione principale, è necessario (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 3 ottobre 2008, n. 367/E):

- dal punto di vista soggettivo, che l'operazione accessoria sia effettuata:
  - nei confronti dello **stesso destinatario** dell'operazione principale;
  - **direttamente dal cedente/prestatore** dell'operazione principale, **ovvero per suo conto e a sue spese**;
- dal punto di vista oggettivo, che:
  - l'operazione accessoria e quella principale siano rivolte al raggiungimento dello **stesso obiettivo**;
  - esista un **nesso di dipendenza funzionale** dell'operazione accessoria rispetto a quella principale, ossia che la prestazione accessoria sia effettuata in ragione della prestazione principale, in combinazione con la quale è diretta al raggiungimento di un determinato risultato;
  - l'operazione accessoria acceda a quella principale, **al fine di integrarla, completarla o renderla possibile**.

Requisiti dell'accessorietà	Descrizione
Requisito soggettivo	L'operazione accessoria è effettuata: - nei confronti dello stesso destinatario dell'operazione principale; - direttamente dal cedente/prestatore dell'operazione principale, ovvero per suo conto e a sue spese.
Requisito oggettivo	L'operazione accessoria e quella principale sono rivolte al raggiungimento dello stesso obiettivo: - esiste un nesso di dipendenza funzionale dell'operazione accessoria rispetto a quella principale, nel senso che la prestazione accessoria è effettuata in ragione della prestazione principale, in combinazione con la quale è diretta al raggiungimento di un determinato risultato; - l'operazione accessoria accede a quella principale, al fine di integrarla, completarla o renderla possibile.

EFFETTI DEL PRINCIPIO DI ACCESSORIETA'

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Tra le parti dell'operazione principale, il principio di accessorietà implica che l'operazione secondaria sia **attratta nel regime impositivo dell'operazione principale**. Se quest'ultima è esente o non imponibile ai fini IVA, anche l'operazione accessoria beneficia dell'esenzione o della non imponibilità; allo stesso modo, se l'operazione principale è soggetta a un'aliquota ridotta, anche a quella accessoria si applica la stessa aliquota ridotta; deve, pertanto, escludersi che all'operazione accessoria sia applicabile un trattamento IVA autonomo e diverso da quello previsto per l'operazione principale (R.M. 11 febbraio 1998, n. 6/E).

Imponibilità dell'operazione accessoria

Affinché alla cessione o prestazione accessoria si applichi il trattamento impositivo previsto per la cessione o prestazione principale, è necessario che l'operazione accessoria sia, **per sua natura, imponibile**. In base, infatti, all'art. 12, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972, se la cessione o prestazione principale è soggetta a IVA, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile.

Attenzione
Secondo un primo orientamento, gli **interessi da dilazione di pagamento**, in quanto esenti da IVA (art. 10, primo comma, n. 1, del D.P.R. n. 633/1972), vanno fatturati come tali **anche quando sono riconosciuti in relazione a un'operazione imponibile** (Corte di Giustizia UE, sent. 25 febbraio 1999, causa C-349/96, cit.).
Si tratta, tuttavia, di una conclusione che, seppure coerente con la normativa italiana, risulta **in contrasto con un altro orientamento** della giurisprudenza comunitaria, essendo stato affermato che, anche qualora la prestazione di servizi consistente nella fornitura del credito possa distinguersi dalla cessione di beni, la suddetta prestazione dovrebbe, in circostanze come quelle esaminate, essere considerata come accessoria all'operazione principale della vendita di beni (Corte di Giustizia UE, sent. 15 maggio 2001, causa C-34/99).

Operazioni accessorie a cessioni o prestazioni soggette ad aliquote IVA diverse

Se l'operazione accessoria si riferisce a cessioni o prestazioni soggette ad aliquote IVA diverse, ivi compresa l'ipotesi dell'operazione parzialmente imponibile, il relativo corrispettivo deve **essere ripartito in proporzione alle diverse basi imponibili**, con successiva applicazione della corrispondente aliquota (R.M. 12 aprile 1980, n. 331171; R.M. 3 novembre 1976, n. 363556; C.M. 27 aprile 1973, n. 32/501388, § XVII).

Corrispettivo unico per beni/servizi soggetti ad aliquote IVA diverse

L'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che la presenza, nella stessa confezione, di beni soggetti ad aliquote differenti - per i quali non sia possibile riscontrare una predominanza che conferisca il **"carattere essenziale"**, nel senso precisato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (nota 28 agosto 2018, n. 94063) - conformemente a quanto

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

affermato nella R.M. 26 agosto 1999, n. 142/E, comporta l'**assoggettamento dell'intera confezione all'aliquota IVA più elevata** e, come affermato nella risoluzione 3 maggio 2017, n. 56/E, all'**aliquota ordinaria**, qualora nella confezione vi sia anche la **presenza di beni la cui cessione sia assoggettata ad aliquota ordinaria** (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 21 maggio 2019, n. 51/E).

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

DA SAPERE

Provvigione e servizi accessori nella base imponibile IVA del contratto di commissione

di Nicola Galleani d'Agliano

La risposta a interpello n. 94 del 2026 dell'Agenzia delle Entrate, in ordine alla ri-fatturazione di costi sostenuti in Italia per conto di un committente estero (la fattispecie riguarda una società specializzata nella fornitura di servizi organizzativi in occasione di festival, concerti, party ed eventi promozionali per conto di un cliente extra-UE con la qualifica di soggetto passivo IVA), ha immediatamente suscitato molte perplessità. Considerata la rilevanza generale delle problematiche IVA connesse alle attività di natura organizzativa e di coordinamento analizzate nella risposta, sarebbe opportuno un intervento dell'Agenzia che, anche mediante un principio di diritto, fornisca chiare indicazioni ai contribuenti in merito al regime IVA applicabile a queste fattispecie.

Il recente intervento dell'Agenzia delle Entrate, in ordine alla **ri-fatturazione di costi sostenuti in Italia per conto di un committente estero**, ha immediatamente suscitato molte perplessità.
La fattispecie, come descritta nella risposta a interpello n. 94, pubblicata il 1° aprile 2026, riguarda una società specializzata nella fornitura di servizi organizzativi in occasione di *festival*, concerti, *party* ed eventi promozionali per conto di un cliente extra-UE con la qualifica di soggetto passivo IVA.
In particolare, la società fornitrice italiana seleziona sul territorio nazionale una serie di fornitori di servizi, i cui costi confluiscono in una proposta commerciale, che la stessa società invia al cliente estero, contenente anche la quantificazione di un compenso per l'attività svolta, pari a una percentuale dei costi sostenuti.
Inoltre, nella risposta si precisa che la società agisce in nome proprio sulla base di un **mandato senza rappresentanza**.
Ciò significa che, in forza di quanto previsto dal decreto IVA, gli acquisti effettuati dal mandatario dovranno poi essere rifatturati da quest'ultimo al mandante, così da traslare sul mandante i relativi effetti giuridici (art. 3, terzo comma, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633/1972).

Il chiarimento reso dall'Agenzia delle Entrate

In tale ottica, l'Agenzia ha rimarcato che le prestazioni acquistate dalla società in qualità di mandatario e dalla stessa ri-addebitate al cliente mantengono il proprio regime IVA, in applicazione dell'anzidetto art. 3, il quale introduce il **principio dell'identità oggettiva** delle prestazioni nell'ambito del rapporto trilaterale fra il mandante, il mandatario senza rappresentanza e il fornitore.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

L'Agenzia afferma che, ai fini IVA, il compenso spettante alla società per la prestazione del servizio di natura organizzativa e di coordinamento deve essere valutato separatamente rispetto alle prestazioni eseguite dai fornitori italiani nei confronti del cliente, ma acquistate a nome della società e oggetto di riaddebito al cliente.

Una diversa lettura della risposta delle Entrate

Quest'ultima affermazione genera **dubbi e perplessità**, sembrando in contrasto con l'art. 13, secondo comma, lett. b), del decreto IVA, secondo cui la base imponibile delle prestazioni di servizi, rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, è costituita, rispettivamente, dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione.
Presupponendo che il silenzio dell'Agenzia sull'art. 13 citato abbia un'adeguata giustificazione teorica, è prospettabile una **diversa lettura della risposta** in questi termini: il servizio reso non è riconducibile a un'attività di intermediazione, bensì a un **servizio di più ampia e diversa natura**.
Depone, in questo senso, l'osservazione dell'Agenzia secondo la quale "*il* markup *applicato dalla società*" è "*assimilabile a una* **fee/*commissione*** *poiché la sua finalità è quella di remunerare l'Istante per la specifica attività di natura organizzativa e di coordinamento*".
Così ricostruita la fattispecie, occorre chiedersi quali siano le prestazioni dei mandatari che restano attratte nell'operazione intermediata.
Per rispondere all'interrogativo, è decisivo osservare che, ai fini IVA, il **mandato senza rappresentanza** attira nel suo perimetro ogni modalità di intermediazione avente a oggetto un servizio che non viene reso dal mandatario, ma da terzi.
Non è, quindi, sovrapponibile il concetto civilistico di mandato (più ristretto) con la nozione (più ampia) prevista dalla disciplina speciale IVA e fondata sull'idea che l'intermediario è colui che partecipa a una prestazione di servizi agendo "*in nome proprio ma per conto di terzi*" (art. 28 della direttiva).
L'autonomia e la tipicità del rapporto di mandato ai fini IVA si riflette, necessariamente, sull'interpretazione delle relative disposizioni in materia di base imponibile e, in particolare, sul richiamato art. 13, secondo comma, lett. b).
Il termine "***provvigione***", richiamato dalla norma, per essere compatibile con le altre disposizioni del decreto IVA, dovrebbe **ricomprendere tutte le operazioni** che possono qualificarsi come **accessorie** rispetto all'operazione principale.
Il **requisito dell'accessorietà** previsto dall'art. 12 del D.P.R. n. 633/1972 richiede - secondo le indicazioni della prassi amministrativa - un "***nesso forte***", che sussiste qualora le cessioni o prestazioni accessorie integrino, completino e rendano possibile l'operazione principale. Si tratta di una soluzione esegetica conforme alla direttiva, che include nella base imponibile le "*spese accessorie*", quali le **spese di commissione** (art. 78, par. 1, lett. b).
Manca, tuttavia, nella risposta in esame un'approfondita valutazione, volta ad accertare, in primo luogo, quale sia l'operazione che costituisce l'**oggetto principale della**

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

transazione e, in secondo luogo, se rispetto a tale operazione i servizi resi dal mandatario si pongono in un rapporto di accessorietà.
Sarebbe opportuno, considerata la rilevanza generale delle problematiche IVA connesse alle attività di natura organizzativa e di coordinamento analizzate nella risposta, un intervento dell'Agenzia delle Entrate che, anche mediante un **principio di diritto**, fornisca chiare indicazioni ai contribuenti in merito al regime IVA applicabile a queste fattispecie.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

Spedizioni di modico valore da Paesi extra-UE: novità dal 1° luglio 2026

Pubblicato il regolamento UE che modifica il regolamento delegato (UE) n. 2015/2446, per quanto riguarda le **definizioni, le dichiarazioni doganali e i dati** relativi al **dazio doganale forfetario temporaneo di 3 euro** sulle **vendite a distanza** di beni importati in una **spedizione con un valore intrinseco non superiore a 150 euro**.
L'Agenzia delle Dogane ha ricordato che **dal 1° luglio 2026** il nuovo **dazio** per articolo entra in vigore in tutti gli Stati membri UE, applicabile alle **spedizioni *e-commerce* di basso valore**, provenienti da Paesi terzi, direttamente a una persona che si trova nell'Unione Europea.
L'Agenzia ha fornito le istruzioni operative sulle **importazioni di merci di modesto valore**, vendute a distanza, con particolare riguardo alle novità dichiarative a seguito dell'introduzione del **dazio**, per la cui applicazione assume rilievo il **concetto di vendita a distanza di beni importati**. Rientrano in tale nozione le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche indirettamente, da un Paese terzo o territorio terzo verso i soggetti situati in uno Stato membro, individuati dalla norma.
Commissione UE, regolamento delegato (UE) 30 giugno 2026, n. 2026/1022 (G.U.U.E. 1° luglio 2026, Serie L); Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, comunicati stampa 30 giugno 2026

Usura: tassi effettivi globali medi dal 1° luglio al 30 settembre 2026

Il MEF ha indicato i nuovi **tassi effettivi globali medi**, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, ai sensi della legge sull'**usura**, da applicare a partire **dal 1° luglio e fino al 30 settembre 2026**.
Ministero dell'Economia e delle Finanze, D.M. 23 giugno 2026 (G.U. 30 giugno 2026, n. 149)

Split payment senza soluzione di continuità anche dopo il 30 giugno 2026

È attesa per il **10 luglio 2026** la conclusione dell'esame del Consiglio UE sulla proposta di **rinnovo dell'autorizzazione** all'applicazione dello ***split payment* dell'IVA fino al 30 giugno 2029**. Poiché l'**autorizzazione produce effetti dal 1° luglio 2026**, i soggetti interessati possono continuare ad applicare il meccanismo dello *split payment* senza soluzione di continuità anche dopo il 30 giugno 2026.
Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunicato stampa 30 giugno 2026, n. 77

Global minimum tax: nuovi chiarimenti dalle Entrate

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Con due **FAQ**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi **chiarimenti sulla *global minimum tax***. In caso di **impresa già gestita da una SGR italiana e chiusa/liquidata**, è ammissibile indicare il **codice fiscale** della SGR in alternativa alla richiesta di attribuzione di un codice fiscale al fondo. In tale caso, nel campo "***Denominazione***" va riportata la denominazione del fondo e non quella della SGR.
Agenzia delle Entrate, FAQ 26 giugno 2026

Contributi all'INPS da destinare a enti bilaterali: causali contributo

L'Agenzia delle Entrate ha previsto l'istituzione delle **causali contributo** per il versamento, tramite modello F24, dei **contributi all'INPS da destinare a enti bilaterali**.
Agenzia delle Entrate, risoluzione 26 giugno 2026, n. 26/E

Conciliazione atti recupero crediti indebitamente compensati: codici tributo

L'Agenzia delle Entrate ha previsto l'istituzione dei **codici tributo** per il versamento, tramite il modello F24 delle somme dovute a seguito di **conciliazione** di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, su **atti di recupero dei crediti indebitamente compensati**.
Agenzia delle Entrate, risoluzione 26 giugno 2026, n. 25/E

Tax refund: le istruzioni delle Dogane

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato le **modalità operative** per i soggetti che esercitano l'attività di **intermediazione** per il **rimborso** dell'**IVA** relativa alle cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare, di importo complessivo superiore a 70 euro, trasportati nei b**agagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione da viaggiatori** domiciliati o residenti al di fuori dell'Unione Europea.
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, avviso 26 giugno 2026

Sovraindebitamento e esdebitazione: bozza di circolare in consultazione

Sul portale dell'Agenzia delle Entrate è disponibile, **fino al 24 luglio 2026**, in **consultazione pubblica** la parte II della **bozza di circolare** sugli istituti del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.L. n. 14/2019) che presentano profili di interesse per l'Agenzia. La parte II del documento di prassi esamina il **sovraindebitamento** e l'**esdebitazione**. Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono destinate a consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo, *start-up* innovative, di cui al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Agenzia delle Entrate, bozza circolare 26 giugno 2026

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

IRES premiale: utilizzo di perdite

L'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in tema di IRES premiale. La **perdita ricevuta da una società non può essere utilizzata per abbattere la soglia CPB imputata per trasparenza da altra società**. Tale soglia, infatti, mantiene la propria natura "vincolata" anche in capo alla società partecipante e non può essere compensata con perdite fiscali. Per tale motivo, la perdita imputata per trasparenza va utilizzata esclusivamente in diminuzione degli altri redditi imponibili disponibili, compreso quello assoggettabile a IRES premiale. Ne consegue che, qualora la perdita azzeri integralmente il reddito agevolabile, il beneficio dell'aliquota ridotta non spetta.
Agenzia delle Entrate, FAQ 25 giugno 2026

Titoli di Stato: base imponibile attivo ereditario

In tema di **successione**, anche per l'**acquisto di titoli di Stato** occorre fare riferimento al momento di **perfezionamento** dell'operazione (data di esecuzione), mentre la successiva annotazione sul conto corrente attiene al solo regolamento contabile del controvalore (data valuta).
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 25 giugno 2026, n. 131

Costituzione di diritto di usufrutto con donazione

Il termine "***trasferimento***", con cui il legislatore indica tutti gli atti che prevedono il **passaggio** da un soggetto a un altro della **proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento**, non può riferirsi agli atti che costituiscono diritto di usufrutto in capo al figlio donatario dal genitore donante.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 25 giugno 2026, n. 130

Società consociate di Stati membri diversi

In tema di **regime fiscale comune** applicabile ai **pagamenti di interessi e di canoni** fra **società consociate di Stati membri diversi** - diversamente dall'elencazione specifica delle singole tipologie di società, le quali identificano i soggetti in base alla loro veste giuridica formale - la **clausola residuale** individua i soggetti ammessi al beneficio attraverso un **criterio funzionale**, incentrato sull'attività concretamente esercitata dall'entità considerata.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 25 giugno 2026, n. 129

Controllo di un gruppo IVA: subentro

Nel caso di **capogruppo di un gruppo IVA che incorpori una società che è capogruppo e rappresentante di un altro gruppo IVA**, deve riconoscersi all'**incorporante**, ex art. 2504-bis c.c., un **subentro** *ipso iure* e senza soluzione di continuità in tutti i rapporti giuridici dell'incorporata, inclusi i poteri di controllo e le relazioni funzionali e organizzative di cui all'art. 70-ter del D.P.R. n. 633/1972,

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

che già operavano tra l'incorporata e le proprie controllate (ossia vincolo finanziario, economico e organizzativo) nell'ambito di un gruppo IVA già costituito.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 25 giugno 2026, n. 128

Nuovo pacchetto di semplificazione fiscale dall'UE

La Commissione UE ha adottato un ambizioso **pacchetto di semplificazione fiscale**, volto a semplificare le norme fiscali dell'UE e a ridurre gli oneri di conformità per le imprese. Il pacchetto comprende due proposte, l'**omnibus fiscale** e la **rifusione della direttiva sulla cooperazione amministrativa** (DAC).
Commissione Europea, comunicato stampa 24 giugno 2026

Svalutazioni su crediti verso la clientela

Le **svalutazioni dei crediti**, in relazione alle quali opera il **regime di deducibilità per quinti**, devono essere **assunte al netto** delle rivalutazioni contabilizzate nel medesimo periodo d'imposta in cui le stesse sono rilevate, ove siano rilevate contabilmente in conformità all'applicazione del principio IFRS 9.
Agenzia delle Entrate, risoluzione 24 giugno 2026, n. 24/E

Dichiarazione redditi e IRAP società di capitali

Assonime ha esaminato la **dichiarazione dei redditi e IRAP 2026 delle società di capitali** e i relativi **versamenti**. Assonime ricorda che, per i **periodi d'imposta chiusi anteriormente al 31 dicembre 2025**, la dichiarazione dei redditi va presentata utilizzando il modello Redditi 2024-SC approvato nel corso del 2025. Per quanto riguarda l'**IRAP**, i contribuenti utilizzano il modello IRAP-2026 compilando, oltre ai quadri comuni, anche quelli che, in funzione delle **differenti caratteristiche soggettive**, sono ad essi riservati ai fini della determinazione della base imponibile di tale tributo (quadro IC).
Assonime, circolare 24 giugno 2026, n. 17

Tirocinio: dominus dipendente azienda privata

Il CNDCEC ha chiarito che è **ammissibile il tirocinio con *dominus* dipendente di un'azienda privata**. In sede di valutazione istruttoria dell'istanza di iscrizione nel registro del tirocinio, è opportuno acquisire da parte dell'iscritto - oltre alle altre dichiarazioni previste dal regolamento - anche una **dichiarazione** sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, relativa all'**inquadramento all'interno dell'ente/società** e alle **attività** che formano oggetto del suo rapporto di lavoro dipendente.
CNDCEC, Pronto Ordini 22 giugno 2026, n. 48

Subentro a collega deceduto: chiarimenti

Il CNDCEC ha fornito, con riguardo al subentro a collega deceduto, alcuni suggerimenti per una **corretta gestione temporanea dello studio**, che tenga conto

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

degli interessi dei clienti, dei collaboratori e degli eredi del collega deceduto. Le indicazioni valgono nel caso in cui il professionista deceduto sia titolare di uno studio individuale.
La gestione temporanea dello studio di un collega deceduto da parte di altro collega:
- costituisce manifestazione del principio di assistenza reciproca tra colleghi,
- risulta obbligatoria per il collega individuato dall'Ordine quale "subentrante", salvo giustificato motivo e
- deve avvenire per un arco temporale temporaneo e con particolare diligenza, tenendo in considerazione gli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del deceduto.

CNDCEC, Pronto Ordini 22 giugno 2026, n. 35

IMPRESA

Accordo UE-USA per i dazi: nuovi regolamenti europei

I regolamenti UE che attuano la *Dichiarazione congiunta con Washington* del 21 agosto 2025, sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'UE. Via libera, quindi, a **riduzioni tariffarie su prodotti industriali, agricoli e ittici statunitensi**, ma con l'introduzione di **clausole di salvaguardia**, in forza delle quali, se gli Stati Uniti non rispetteranno gli impegni, l'UE potrà sospendere le concessioni.
L'**applicazione** dei due regolamenti UE è **differenziata**: quello sulle **merci**, dal **1° luglio 2026**, quello sugli **astici**, retroattivamente dal **1° agosto 2025**.
Parlamento Europeo e Consiglio, Regolamenti (UE) 25 giugno 2026, n. 2026/1455 e n. 2026/1461 (G.U.U.E. 30 giugno 2026, Serie L)

Regimi non preferenziali: certificati di origine elettronici e verifiche

Pubblicato il regolamento UE che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 relativo alle norme procedurali sulla **prova dell'origine non preferenziale**. E' istituito il **sistema elettronico ELAN per lo scambio di certificati tra UE e Paesi terzi**. Nei **periodi transitori**, sono ammessi certificati cartacei o elettronici con timbri verificabili e contrassegni di autenticità. I Paesi terzi devono trasmettere alla Commissione i *fac-simile* dei timbri e i dati per la verifica *online*. In caso di dubbi fondati, le autorità doganali effettuano **controlli a posteriori**; senza risposta entro sei mesi, negano il regime speciale. Per il Reg. UE n. 2026/1455, si richiede la **prova del trasporto diretto**: le merci non devono subire modifiche nei Paesi di transito, salvo conservazione o etichettatura.
Commissione Europea, Regolamento di esecuzione (UE) 25 giugno 2026, n. 2026/1422 (G.U.U.E. 30 giugno 2026, Serie L)

Processo penale telematico: ampliato l'obbligo di deposito digitale

Sono stati introdotti ulteriori interventi sul decreto 29 dicembre 2023, n. 217, rafforzando il percorso di **digitalizzazione del processo penale** e ampliando

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

l'ambito applicativo del **deposito telematico degli atti**. La disciplina aggiornata prevede l'estensione progressiva dell'obbligatorietà del deposito digitale presso diversi uffici giudiziari penali, secondo un calendario che coinvolge, **tra il 2027 e il 2030**, Corte d'appello, Giudice di pace, Corte di cassazione, Tribunale per i minorenni e Tribunale di sorveglianza. Viene, inoltre, ampliato il novero dei procedimenti per i quali è previsto l'**utilizzo esclusivo delle modalità telematiche**, includendo impugnazioni, procedimenti minorili in appello, procedimenti del libro X e, in una fase successiva, procedimenti particolarmente sensibili, quali misure di prevenzione e mandato d'arresto europeo.
Ministero della Giustizia, decreto 26 giugno 2026, n. 114 (G.U. 30 giugno 2026, n. 149)

Transizione 5.0: indicazione in dichiarazione del credito d'imposta

L'Agenzia delle Entrate, con due FAQ, ha chiarito che l'**anno** di esposizione in **dichiarazione** dei redditi del ***bonus* transizione 5.0** dipende dal momento in cui il **GSE comunica** l'**importo** del credito d'imposta effettivamente utilizzabile.
Agenzia delle Entrate, FAQ 30 giugno 2026

Punto di accesso unico europeo (ESAP): l'analisi di Assonime

Assonime ha pubblicato la circolare dal titolo "*Il Punto di accesso unico europeo (ESAP)*". **ESAP è una piattaforma** unica digitale, che consentirà al pubblico l'accesso informatico a una serie di informazioni di natura finanziaria e non finanziaria, in cui sono comprese sia le **informazioni** pubblicate, in via obbligatoria, dalle **imprese e dagli operatori dei mercati finanziari** in base alla disciplina europea, quanto le informazioni che le imprese vogliono condividere in via volontaria. La circolare, dopo avere illustrato il quadro generale complessivo del sistema ESAP, si sofferma sui principali problemi applicativi relativi alle informazioni da trasmettere per la pubblicazione in ESAP, derivanti dalla **direttiva *Transparency***.
Assonime, circolare 30 giugno 2026, n. 18

ESAP: valutazione EFRAG sul modello informativo volontario PMI e start-up

La relazione di valutazione pubblicata da EFRAG evidenzia che l'**interesse** delle parti coinvolte verso il **modello informativo volontario per PMI e *start-up* dell'ESAP** è **troppo limitato** per renderlo uno strumento efficace. La valutazione si basa su attività di sensibilizzazione con oltre 100 interlocutori e sui commenti ricevuti durante la consultazione pubblica del 2 aprile 2026. L'interesse proviene soprattutto da investitori di piccole dimensioni, consulenti IPO e operatori che svolgono ricerche internazionali su *start-up* e *scale-up*. Al contrario, banche, assicurazioni, fondi pensione, grandi fondi di *private equity*, *venture capital* avanzati e principali consulenti M&A non ritengono utile il modello.
EFRAG, relazione di valutazione 30 giugno 2026

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Industria siderurgica: protezione sovraccapacità globale

In vigore dal **1° luglio 2026** il nuovo quadro UE, che introduce misure strutturali per proteggere il **settore siderurgico** dagli effetti della sovraccapacità globale. Il regolamento di esecuzione pubblicato dalla Commissione Europea stabilisce la **ripartizione dei contingenti tariffari** tra i *partner* commerciali dell'UE. Il nuovo sistema, che prevede una riduzione del volume complessivo dei contingenti tariffari e un aumento del **dazio** applicabile alle importazioni eccedenti tali contingenti, mira a tutelare l'industria siderurgica europea dopo la scadenza delle misure di salvaguardia dell'UE sull'acciaio. Il sistema prevede contingenti esenti da dazio pari a 18,3 milioni di tonnellate annue e un dazio del 50% sulle importazioni eccedenti, riguardanti 26 categorie di prodotti siderurgici. È, inoltre, introdotto un requisito di **tracciabilità "*melt & pour*"**, volto a rafforzare la trasparenza della catena di fornitura. Le nuove norme sostituiscono le misure di salvaguardia in scadenza e mirano a garantire stabilità, prevedibilità e sostenibilità a lungo termine per un'industria strategica dell'Unione.
Commissione Europea, regolamento di esecuzione (UE) 29 giugno 2026, n. 2026/1457

Carta dedicata a te: requisiti, importi e modalità per 2026-2027

Il MASAF ha adottato un decreto che definisce **beneficiari e requisiti** della "***Carta dedicata a te***" per il **2026-2027**. Le risorse provengono dal Fondo istituito con la legge di Bilancio 2023, incrementato di 500 milioni di euro per ciascuna annualità dalla legge di Bilancio 2026. La misura è destinata ai **nuclei familiari residenti** in Italia, con **ISEE fino a 15.000 euro** e non percettori di altre forme di sostegno. Il contributo, pari a **500 euro annui** per nucleo, è finalizzato all'acquisto di **beni alimentari di prima necessità** e viene erogato tramite carte prepagate *Postepay*, consegnate dagli uffici postali sulla base degli elenchi INPS. Le somme saranno accreditate da ottobre 2026 e utilizzabili fino al 10 ottobre 2027. Gli esercizi aderenti al programma MASAF potranno applicare sconti ai titolari della carta.
Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, decreto

Bando ISI 2025: disponibile il simulatore

Disponibile il **simulatore** relativo al **Bando ISI 2025**, utile per **stimare il punteggio della domanda** e **verificare il possesso dei requisiti** minimi richiesti per la registrazione. L'INAIL ricorda che, per accedere alla fase di assegnazione delle risorse, le imprese devono accertare il rispetto delle **condizioni minime di registrazione** e dei **requisiti soggettivi** previsti per l'Asse di finanziamento. Gli **enti del Terzo settore** iscritti al RUNTS e non operanti come imprese possono partecipare esclusivamente all'Asse 1.1, tipologia d), dedicata alla riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone. La **domanda** di finanziamento richiede il raggiungimento di un punteggio **soglia di 130 punti**, calcolato su parametri tecnici e punteggi premiali (dimensione aziendale, rischiosità, tipologia

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

di progetto, condivisione con parti sociali, *bonus* ATECO, certificazioni, adesione alla rete agricola di qualità).
INAIL, comunicato stampa

Decreto Carburanti ter: la legge di conversione in Gazzetta Ufficiale

Pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* la legge di **conversione del decreto Carburanti ter** (D.L. n. 63/2026); nel testo è **confluito** anche il contenuto del decreto **Carburanti quater** (D.L. n. 89/2026), con conseguente **conferma del differimento al 20 luglio** 2026 del termine per il **pagamento delle imposte** risultanti dalle dichiarazioni fiscali dei soggetti che applicano gli ISA. Tra le novità anche lo **slittamento dei termini per la rottamazione quinquies degli enti locali**.
Legge 25 giugno 2026, n. 113 (G.U. 27 giugno 2026, n. 147)

Grandi eventi sportivi e documenti di identità: disposizioni urgenti in G.U.

Introdotte misure urgenti per assicurare l'**organizzazione di grandi eventi sportivi internazionali** – UEFA EURO 2032, *America's Cup* Napoli 2027 e Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 – rafforzando *governance*, capacità commissariali e strumenti operativi. Sono previste risorse aggiuntive, **semplificazioni procedurali**, **agevolazioni fiscali e contributive**, nonché **deroghe** mirate, per garantire tempestività nella realizzazione delle opere e nella gestione degli eventi. Il provvedimento interviene, inoltre, sul **funzionamento degli organismi sportivi**, ridefinendo competenze e flussi finanziari, istituisce il Fondo "*Dote per la famiglia*" e opera un riordino organico dell'Unione Italiana Tiro a Segno. Infine, assicura continuità nell'**efficacia dei documenti di identità** durante la transizione alla carta elettronica, prevedendo validità estesa della carta cartacea e l'introduzione di un documento provvisorio, rilasciato dai sindaci.
D.L. 26 giugno 2026, n. 108 (G.U. 26 giugno 2026. n. 146)

Infrastrutture, energia, clima e contabilità PNRR: misure urgenti in G.U.

Introdotte misure urgenti per **interventi infrastrutturali, sicurezza energetica e attuazione del PNRR**. In particolare, sono prorogati i termini dei decreti di esproprio per le opere Roma-Latina e Cisterna-Valmontone e vengono autorizzate risorse pari a 50,2 milioni di euro per le opere compensative del collegamento ferroviario Torino-Lione. Il decreto rialloca fondi a favore della **decarbonizzazione dell'industria siderurgica** e proroga al 31 agosto 2026 il termine per gli investimenti del Fondo rotativo **imprese nel turismo**. È istituito un **Commissario straordinario** per garantire continuità degli **approvvigionamenti energetici**, con poteri di coordinamento e autorizzazione in un procedimento unico. Sono previste tutele per lavori infrastrutturali in condizioni climatiche eccezionali e misure specifiche per il **settore agricolo**. Il provvedimento disciplina, inoltre, l'adozione del **sistema contabile economico-patrimoniale unico** e introduce stime trimestrali ISTAT sul saldo delle Amministrazioni Pubbliche.
D.L. 26 giugno 2026, n. 107 (G.U. 26 giugno 2026. n. 146)

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Prodotti invenduti: le deroghe UE al divieto di distruzione dal 2026

Integrato il Reg. (UE) n. 2024/1781, definendo le **deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti**. Il regolamento mira a garantire l'effettiva applicazione del divieto, evitando effetti distorsivi e consentendo agli operatori di gestire situazioni eccezionali in modo proporzionato, nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità. La **distruzione** è ammessa solo in **circostanze specifiche**, tra cui pericolosità del prodotto, non conformità normative, violazioni di diritti di proprietà intellettuale, restrizioni contrattuali, impossibilità tecnica di riutilizzo, danni o difetti non riparabili, mancata accettazione di donazioni o assenza di destinatari. Il regolamento stabilisce, inoltre, puntuali **obblighi documentali**, da fornire entro 30 giorni, per garantire tracciabilità e verificabilità delle deroghe applicate. Le disposizioni si applicano **dal 19 luglio 2026**.
Commissione Europea, Regolamento delegato (UE) 9 febbraio 2026, n. 2026/296 (G.U.U.E. 26 giugno 2026, Serie L)

Tasso attualizzazione/rivalutazione: dal 1° luglio è pari al 3,71%

A partire **dal 1° luglio 2026**, in conformità alla Comunicazione della Commissione Europea n. 2008/C 14/0, il **tasso** da applicare per le **operazioni di attualizzazione e rivalutazione**, ai fini della concessione ed erogazione delle **agevolazioni** in favore delle imprese, è pari al **3,71%**.
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.M. 26 giugno 2026

Sistema Incentivi Italia: nuovi servizi

Il MIMIT ha pubblicato il decreto che disciplina l'attivazione del **servizio di reportistica del sistema Incentivi Italia**, previsto dal codice degli incentivi. Il servizio è progettato per supportare le Amministrazioni responsabili nelle attività di **valutazione *ex ante*** degli incentivi e per fornire uno strumento aggiuntivo a sostegno delle analisi conoscitive e valutative lungo l'intero ciclo di vita delle misure agevolative. L'obiettivo è migliorare la programmazione, la progettazione e l'attuazione degli interventi, oltre a rafforzare la qualità delle informazioni rese disponibili. Il servizio è operativo **dal 30 giugno 2026**.
Pubblicato anche il decreto che disciplina l'attivazione e l'utilizzo del **nuovo servizio di pubblicazione delle valutazioni all'interno del sistema Incentivi Italia**, sempre in attuazione del codice degli incentivi. Il servizio consente alle Amministrazioni responsabili di adempiere agli obblighi di trasparenza relativi alla pubblicazione degli **esiti delle valutazioni *ex ante*, *in itinere* ed *ex post*** sugli incentivi di propria competenza, rendendoli accessibili in un archivio dedicato, alimentato dai soggetti accreditati e consultabile da chiunque. L'alimentazione dell'archivio è operativa dal 30 giugno 2026, mentre la **data di avvio della consultazione pubblica** sarà comunicata successivamente tramite il portale Incentivi Italia.
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, decreti direttoriali 26 giugno 2026

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Automotive: in arrivo nuovi fondi

Il MIMIT ha annunciato l'avvio del **decreto *Automotive***, che mobilita 1,343 miliardi di euro a **sostegno** della filiera per **investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e innovazione**, includendo incentivi per la **mobilità sostenibile** e il **rinnovo dei veicoli commerciali**. Il provvedimento rafforza la capacità competitiva del settore nella transizione industriale ed energetica, integrandosi con il Piano Transizione 5.0. È, inoltre, prevista la reintegrazione di 251 milioni di euro, già destinati al decreto Caro carburanti, con nuove risorse individuate. Oltre il 70% dei fondi sarà destinato ad **Accordi per l'innovazione, Contratti di sviluppo e Mini Contratti di sviluppo**, per sostenere la trasformazione della filiera verso **tecnologie per veicoli sostenibili, connessi e autonomi**.
Ministero delle imprese e del Made in Italy, comunicato stampa; Presidenza del Consiglio dei Ministri, decreto 10 giugno 2026

Sfida europea per la promozione di progetti di innovazione nell'enoturismo

Il Ministero del Turismo annuncia l'apertura **dal 23 giugno al 1° settembre 2026**, della **competizione** "*European Wine Tourism Innovation Challenge*" ("*Sfida europea per l'innovazione nell'enoturismo*"), per **promuovere progetti di innovazione e condivisione di "buone pratiche" nell'enoturismo**. La partecipazione è un'importante opportunità su scala internazionale, per supportare e valorizzare le attività di attrattività turistica e di ospitalità delle aziende vinicole, con offerte esperienziali all'insegna dell'eco-sostenibilità e dell'integrazione digitale, quali visite in cantina, esperienze immersive e passeggiate tra i vigneti, degustazioni enogastronomiche. È possibile partecipare, presentando la **candidatura** sul sito *web* istituzionale di *UN Tourism*, entro e non oltre il **1° settembre 2026**.
Ministero del Turismo, comunicato stampa 26 giugno 2026

IAS 28: modifiche all'opzione del fair value

L'IASB ha pubblicato **modifiche** mirate allo **IAS 28**, per chiarire quali **investimenti in società collegate e *joint venture*** possano essere **valutati al *fair value***. Gli emendamenti rispondono alle segnalazioni delle parti interessate, emerse durante la preparazione all'adozione dell'**IFRS 18** - Presentazione e informativa nel bilancio, che avevano evidenziato **interpretazioni divergenti** sull'interazione tra i nuovi requisiti informativi e l'opzione del *fair value* prevista dallo IAS 28, con impatti diretti sulla classificazione di ricavi e costi nel conto economico.
L'intervento dello IASB è stato tempestivo e volutamente circoscritto, al fine di garantire coerenza applicativa, senza modificare le prassi consolidate né generare effetti indesiderati in altre aree degli IFRS. Le modifiche **si applicano** contestualmente alla prima adozione dell'IFRS 18.
IASB, comunicato stampa 26 giugno 2026

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Direttiva Copyright: l'analisi di Assonime sull'interpretazione della Corte UE

Assonime analizza la sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'UE del 12 maggio 2026 (causa C-797/23, Meta Platforms Ireland Ltd. c. AGCOM), dedicata all'**interpretazione** dell'art. 15 della **Direttiva *Copyright***. La Corte chiarisce la **natura esclusiva del diritto** riconosciuto agli editori di pubblicazioni giornalistiche e valuta la compatibilità della **disciplina italiana**, che attribuisce all'**AGCOM** un ruolo di facilitatore nella determinazione dell'**equo compenso**, con il diritto dell'Unione. La decisione conferma, inoltre, la proporzionalità degli **obblighi informativi** e del **sistema sanzionatorio** nazionale. Secondo la Corte, il quadro italiano è coerente con la Dir. n. 2019/790 e contribuisce a riequilibrare le asimmetrie tra editori e piattaforme digitali, sostenendo la tenuta economica del settore e la disponibilità di informazioni affidabili.
Assonime, Caso n. 4/2026

RC auto: cessione del credito legittima

La Corte di Giustizia UE ha stabilito che la direttiva sull'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli non impedisce la **cessione a titolo oneroso del credito risarcitorio derivante da un incidente stradale**. La tutela garantita dalla direttiva riguarda esclusivamente le persone lese, mentre il cessionario professionale non rientra in tale nozione, poiché i suoi diritti derivano dal contratto di cessione e non dalla responsabilità civile. La Corte precisa che la normativa UE non disciplina né la trasferibilità dei crediti né la legittimazione ad agire, lasciando agli **ordinamenti nazionali** la possibilità di autorizzare il cessionario ad agire in giudizio contro l'assicuratore per fare valere il credito acquisito.
Corte di Giustizia dell'UE, sentenza 25 giugno 2026, causa C-277/25

Titolo esecutivo europeo: lo Stato di esecuzione non riesamina il merito

La Corte di Giustizia UE chiarisce l'interpretazione degli artt. 21, par. 2, e 25 del Reg. (CE) n. 805/2004 sul **titolo esecutivo europeo** (TEE). La Corte afferma che il **giudice dello Stato membro dell'esecuzione non può riesaminare nel merito la certificazione** come TEE rilasciata dall'autorità dello Stato d'origine, neppure quando tale certificazione sia stata concessa in violazione dell'ambito di applicazione *ratione temporis* del regolamento, come nel caso di un atto pubblico redatto prima del 21 gennaio 2005. Pur riconoscendo che una simile certificazione costituisce un errore evidente, la Corte precisa che **solo lo Stato d'origine può revocare il certificato** ai sensi dell'art. 10, par. 1, lett. b). Il giudice dell'esecuzione può unicamente **sospendere o limitare l'esecuzione**.
Corte di Giustizia dell'UE, sentenza 25 giugno 2026, causa C-14/25

Settore manifatturiero: sostegno ai consorzi industriali di Lazio e Marche

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Il **Fondo di contrasto alla deindustrializzazione**, gestito da Invitalia per conto del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, sarà nuovamente **operativo dal 31 agosto 2026**, con una dotazione complessiva di 120 milioni di euro a favore dei **consorzi industriali di Lazio e Marche**. La misura sostiene le imprese manifatturiere che realizzano investimenti per il potenziamento, la riqualificazione o il nuovo insediamento di unità produttive nei territori dei consorzi ammissibili. Nel rispetto del regolamento *de minimis*, è previsto un **contributo in conto capitale** fino al 100% delle spese ammissibili e comunque non oltre 300.000 euro per impresa. Sono finanziabili le spe**se sostenute tra l'8 maggio 2024 e il 31 dicembre 2028**. Le **domande** potranno essere presentate tramite piattaforma dedicata **dalle 12:00 del 31 agosto 2026 alle 12:00 del 30 ottobre 2026**, con **registrazione** disponibile **dal 31 luglio 2026**.
Invitalia, comunicato stampa 24 giugno 2026; Presidenza del Consiglio dei Ministri, avviso

Tassonomia verde europea: riammessi gli aerei d'affari

Il Tribunale UE ha **annullato l'esclusione della fabbricazione di aeromobili** destinati all'**aviazione d'affari** dall'ambito delle **attività di transizione** previste dalla **tassonomia UE**. Il Tribunale riconosce che tale esclusione incideva sulla qualificazione dell'attività, ai fini della sostenibilità e potenzialmente sull'accesso ai finanziamenti, configurando, quindi, un interesse ad agire. Nel merito, il Tribunale rileva che la Commissione ha utilizzato criteri non previsti dal regolamento, in particolare l'impronta di CO_2 per passeggero/chilometro, riferita all'esercizio degli aeromobili e non alla loro fabbricazione. Inoltre, la Commissione ha considerato come alternative a basse emissioni mezzi di trasporto che non presentano necessariamente caratteristiche comparabili e non ha valutato elementi rilevanti, quali l'impiego di **carburanti sostenibili**. L'esclusione è, pertanto, ritenuta illegittima.
Tribunale dell'UE, sentenza 24 giugno 2026, causa T-77/24

PMI: raccomandazioni UE per agevolare il trasferimento

Una nuova raccomandazione della Commissione UE mira a rendere **più agevole il trasferimento delle PMI**, riconosciuto come fase cruciale per garantire continuità produttiva, tutela dell'occupazione e competitività nel mercato unico. Il testo evidenzia le difficoltà legate a fattori demografici, finanziari, fiscali e amministrativi e invita gli Stati membri a **intervenire su quattro direttrici**:
- rafforzare informazione e consapevolezza sui passaggi d'impresa;
- modernizzare i sistemi giuridici, fiscali e successori;
- semplificare e digitalizzare le procedure, anche per i trasferimenti transfrontalieri;
- coordinare le politiche a livello UE per assicurare un approccio coerente.

L'obiettivo è preservare imprese economicamente sostenibili, posti di lavoro e capacità produttiva, favorendo un ecosistema europeo più resiliente e competitivo.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Commissione Europea, raccomandazione 22 giugno 2026

Conoscenze e trasferimento tecnologie: Atto di indirizzo strategico '26-'28

L'**Atto di indirizzo strategico 2026-2028 sulla valorizzazione delle conoscenze e il trasferimento tecnologico**, approvato con decreto, definisce una strategia nazionale integrata per rafforzare il collegamento tra ricerca, innovazione e sistema produttivo. Il documento introduce una **nuova *governance*** tramite la Cabina di regia interministeriale MIMIT-MUR, incaricata di coordinare politiche, strumenti e risorse lungo l'intera catena del valore dell'innovazione, favorendo il **passaggio dei risultati scientifici al mercato**. L'Atto orienta, inoltre, l'utilizzo del Fondo per il trasferimento tecnologico e armonizza l'azione delle **fondazioni** attive nel settore. Frutto di un ampio processo partecipativo, con oltre 130 contributi, rappresenta una *milestone* PNRR e segna l'avvio di una fase volta a superare la frammentazione degli interventi, attrarre investimenti e generare occupazione qualificata, rafforzando la competitività del Paese.
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, decreto interministeriale 22 giugno 2026

LAVORO

Cessione quinto pensioni: aggiornati i tassi dal 1° luglio 2026

L'INPS recepisce il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 giugno 2026 e aggiorna, per il **periodo 1° luglio-30 settembre 2026**, i **tassi** applicabili ai **finanziamenti con cessione del quinto della pensione**. Il provvedimento individua i nuovi TEGM, i tassi soglia antiusura e le soglie TAEG convenzionali, differenziate per età del pensionato e importo del prestito. Le nuove misure sono immediatamente operative e la **procedura telematica** "*Quote Quinto*" bloccherà automaticamente i piani di finanziamento che superano i limiti previsti.
INPS, messaggio 30 giugno 2026, n. 2145

Decreto Lavoro 2026: le novità della legge di conversione

La legge di conversione del decreto Lavoro 2026 (D.L. n. 62/2026) è stata pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*. Tra le novità introdotte durante l'*iter* di conversione del decreto-legge si segnala la ridefinizione del trattamento economico complessivo utile alla determinazione del **salario giusto**, nonché modifiche alla disciplina del **distacco di lavoratori**, che può ora avvenire anche in assenza dell'interesse del datore di lavoro distaccante, per i tirocini extracurricolari e per i lavoratori in somministrazione. Previste novità anche per i **contratti collettivi di prossimità** e il **rinnovo di CCNL**. Trovano conferma le **agevolazioni** per le assunzioni di giovani, donne, nelle ZES e per la trasformazione di contratti a tempo determinato, nonché le regole per il **contrasto al caporalato digitale**.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Legge 25 giugno 2026, n. 112 (G.U. 27 giugno 2026, n. 147)

Piccoli coloni e compartecipanti familiari: contributi e scadenze 2026

L'INPS ha definito le **aliquote contributive** dovute dai **concedenti** per i **piccoli coloni e i compartecipanti familiari** per l'anno **2026**. La circolare riepiloga la contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, le riduzioni degli oneri sociali, l'esonero sul costo del lavoro, la nuova aliquota INAIL, il regime agevolato per i territori montani e le zone svantaggiate, nonché le modalità e i termini di versamento delle quattro rate contributive.
INPS, circolare 26 giugno 2026, n. 70

Assegno di invalidità: richiesta per lavoratrici madri

L'INPS fornisce importanti chiarimenti sulla **trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità** (AOI), liquidato nel sistema contributivo, **in pensione di vecchiaia**. Particolare attenzione è dedicata alle **lavoratrici madri**, che intendono usufruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 40, lett. c), della legge n. 335/1995. L'INPS chiarisce modalità, termini e conseguenze della **richiesta**, precisando che l'istanza deve essere presentata prima della trasformazione automatica dell'assegno, pena la perdita definitiva del diritto al beneficio.
INPS, messaggio 26 giugno 2026, n. 2124

Patente a crediti: linee guida per il recupero dei crediti

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime linee guida operative per uniformare l'attività delle **Commissioni** territoriali chiamate a **valutare** le richieste di **recupero dei crediti della patente a crediti** prevista dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008. Il documento disciplina la composizione delle Commissioni, i criteri per il riconoscimento dei crediti mediante formazione e investimenti in materia di salute e sicurezza, nonché le modalità di presentazione delle istanze e di attribuzione dei punteggi.
INL, nota 25 giugno 2026, n. 4634

Lavoro in somministrazione: parità di trattamento e licenziamento

Viene affrontato un tema di particolare rilievo per il **lavoro in somministrazione**: l'estensione del **principio di parità di trattamento** alle **condizioni di licenziamento**. Secondo l'Avvocato Generale, la Dir. n. 2008/104/CE **tutela** l'uguaglianza tra lavoratori somministrati e dipendenti diretti dell'utilizzatore limitatamente alle condizioni di base di lavoro e di occupazione, **senza ricomprendere le modalità di cessazione del rapporto**. Le conclusioni, se confermate dalla Corte di Giustizia, potrebbero consolidare un orientamento destinato a incidere significativamente sulla disciplina della somministrazione di lavoro nei Paesi membri.
Avvocato generale UE, conclusioni 25 giugno 2026, causa C-172/25

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Campagna RedEst 2026: dichiarazioni reddituali pensionati all'estero

L'INPS ha comunicato l'**apertura della campagna RedEst 2026** per la dichiarazione dei redditi 2025, percepiti dai titolari di prestazioni collegate al reddito **residenti all'estero**. E' stata **riaperta anche la campagna RedEst 2025**, per consentire l'invio delle dichiarazioni reddituali per i pensionati che non hanno ancora adempiuto all'obbligo di comunicazione con riferimento al reddito del 2024.
INPS, messaggio 24 giugno 2026, n. 2099

Previdenza complementare: le regole per le adesioni automatiche

Dal **1° luglio 2026** entrano in vigore i **nuovi criteri** per la gestione delle **adesioni automatiche ai fondi pensione**. Addio al comparto garantito come destinazione *standard*: le risorse saranno investite secondo percorsi "*life cycle*", calibrati sull'età e sull'orizzonte pensionistico dell'aderente.
La riforma introdotta dalla legge di Bilancio 2026 punta a rafforzare l'adesione ai fondi pensione e a favorire una maggiore diffusione della **previdenza integrativa** tra i lavoratori. Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato una **infografica riepilogativa delle modalità operative** della nuova regolamentazione applicabile alle **nuove assunzioni**.
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, infografica 24 giugno 2026 e delibera 23 giugno 2026

Borse di studio a figli vittime del lavoro: domande dal 24 giugno

INAIL ha aperto il **servizio telematico** dedicato alle **borse di studio** per gli studenti **superstiti di lavoratori deceduti** a causa di un **infortunio sul lavoro** o di una **malattia professionale**. La misura, introdotta dall'art. 8 del D.L. n. 159/2025, prevede contributi annuali da 3.000 a 7.000 euro, in base al ciclo di studi frequentato. Il beneficio, cumulabile con le altre prestazioni riconosciute ai superstiti, è **destinato** agli alunni delle scuole primarie e secondarie, agli studenti universitari, degli ITS *Academy* e delle istituzioni AFAM, fino al completamento del percorso formativo entro i limiti di età previsti dalla normativa. Le **domande** dovranno essere presentate esclusivamente *online* attraverso il portale *MyInail*, **entro 60 giorni dalla conclusione dell'anno scolastico o accademico**.
INAIL, circolare 23 giugno 2026, n. 31

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

AGENDA

Scadenze dal 2 al 16 luglio 2026

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.
Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	LUGLIO 2026	
mercoledì 15	Annotazione separata nel registro corrispettivi	
	Fatturazione differita e annotazione	
	Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive	
giovedì 16	Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile	
	Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2026 e IRAP 2026	
	Rateizzazione versamento IVA annuale	
	Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Ravvedimento tardivo versamento acconto IMU 2026	
	Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni	
	Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)	
	Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente	
	Versamento imposta di produzione e consumo	
	Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale	
	Versamento imposta sulle transazioni finanziarie	

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl